

OMESSA NOTIFICA DELL'AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI E LESIONE DELL'ASSISTENZA DELL'IMPUTATO NEL PROCEDIMENTO PENALE: LA CONFERMA DELLA NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO *

di **Salvatore DI VIRGILIO****

ABSTRACT

Il presente lavoro mira a offrire un contributo in relazione alla questione del regime della nullità, in caso di omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. La sentenza in oggetto, la n. 24278 del 2026, della VI sez. della Corte di Cassazione, propone spunti importanti in ordine alla disciplina dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.

This paper focuses to offer a contribution in relation to the question of the nullity regime, in case of omission of the notification of the notice that establishes the conclusion of the investigations in Italian criminal law. With sentence n. 24278 of 2026, the VI section of the "Corte di Cassazione" offers important insights in order to the discipline of the notice ex art. 415-bis c.p.p.

SOMMARIO

1. Introduzione.....	1
2. La disciplina dell'art. 415-bis c.p.p.: finalità, garanzie, notifiche e regime della nullità.....	2
3. I fatti in causa.....	3
4. Le motivazioni della decisione	4
5. Conclusioni	6

1. INTRODUZIONE

La mancata notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. al difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, non soggetta ai termini di decadenza previsti per le nullità relative. Tuttavia, tale vizio può essere

sanato quando l'imputato, pur senza eccepirlo tempestivamente, accetti gli effetti dell'atto partecipando attivamente al processo.

Nell'esprimere il principio di diritto, sintetizzato nella massima sopra enunciata, il giudice di legittimità chiarisce il regime da applicarsi nel caso di nullità, conseguente all'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis del Codice di Procedura penale.

I giudici del Supremo consesso hanno affermato che, nel caso in cui venga omessa la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in favore del difensore di fiducia ove nominato, l'atto risulta essere viziato da una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggiacente alla disciplina di cui agli artt. 178 e 180 c.p.p.¹

Una sentenza questa che merita un approfondimento, alla luce dei risvolti processuali e alla definizione di un contrasto risalente nell'ultimo decennio, in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità.

Prima di procedere a delineare la natura, il regime e i limiti di applicabilità della nullità individuata dai giudici di legittimità, è d'uopo soffermarsi sui tratti essenziali della disciplina in esame.

Lungi dal fornire una disciplina di ordine generale, si terrà conto delle finalità, delle garanzie per l'imputato e del regime delle notifiche e relative nullità dell'art. 415-bis del codice di rito.

* Nota alla sentenza della Cassazione penale sez. VI, sentenza n. 24278, pres. Di stefano, rel. Natale

** Dottore in Giurisprudenza.

¹ Dal combinato disposto di tali disposizioni, si evince come le nullità di ordine generale indicate nell'art. 178 c.p.p., salvo i casi indicati nell'art. 179 c.p.p. (le nullità di regime assoluto), possono essere eccepite su istanza di parte ovvero, rilevate d'ufficio dal giudice, entro la deliberazione della sentenza di

primo grado. Ciò quando queste si determinano in epoca antecedente al giudizio stesso ovvero, se incorse all'interno del medesimo, possono essere eccepite o rilevate d'ufficio, entro la deliberazione della sentenza del grado successivo. Sono queste le nullità di regime intermedio che, come quelle assolute, possono essere rilevate anche d'ufficio e, al pari di quelle relative, devono essere eccepite entro il termine indicato a pena di decadenza, ai sensi del successivo art. 180 c.p.p.



2. LA DISCIPLINA DELL'ART. 415-BIS C.P.P.: FINALITÀ, GARANZIE, NOTIFICHE E REGIME DELLA NULLITÀ

L'art. 415-bis, rubricato "*Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari*", prevede che, decorsi i termini di conclusione delle indagini preliminari e, nella misura in cui, il pubblico ministero non deve chiedere l'archiviazione del procedimento, notifica alla persona sottoposta alle indagini, nonché al difensore, l'avviso di conclusione delle indagini.

Tale avviso, quindi, viene notificato tutte le volte in cui la pubblica accusa si determina per l'esercizio dell'azione penale. Infatti, il procedimento segue un corso diverso in caso di richiesta di archiviazione al giudice competente per le indagini preliminari.

Il presente avviso ha portata rilevante perché, come viene spesso enunciato da diversi studiosi autorevoli², determina la completa *discovery* degli atti delle indagini.

Infatti, l'avviso *ex art. 415-bis* contiene: la sommaria enunciazione del fatto, le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, nonché l'avvertimento che la documentazione relativa è depositata presso la segreteria del pubblico ministero. Tale documentazione può essere visionata dall'indagato e dal difensore, con la relativa facoltà di poterne estrarre copia.

Oltre a ciò, l'avviso contiene l'avvertimento che l'indagato ha la facoltà, entro il termine di venti giorni dalla notifica, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa alle investigazioni difensive e chiedere al pubblico ministero eventuali atti di indagine. Infine, può chiedere di essere sottoposto a interrogatorio.

Si evince, in tali termini, come l'avviso di conclusione delle indagini pone un importante accento sul ruolo difensivo che può espletare l'indagato e, in particolar modo, il difensore nella

fase pre-processuale. Infatti, l'avviso non determina necessariamente l'apertura della fase processuale, potendo il pubblico ministero, a fronte dell'attività difensiva, determinarsi per l'archiviazione del procedimento ovvero, procedere ad ulteriori indagini.

Seppur non si determina un vero e proprio contraddittorio, il presente avviso permette una dialettica, talvolta anche solo cartolare, tra la difesa e l'accusa³.

Infatti, a seguito delle richieste dell'indagato, il pubblico ministero può altresì disporre nuove indagini, seppur queste devono essere compiute nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

È possibile evincere dalla disciplina, così come sintetizzata, che l'avviso *ex art. 415-bis* realizza il *dictum* dell'art. 24 della Costituzione, concernente il diritto di difesa. In particolare, il secondo comma, enuncia come "*La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*". Ciò implica che il diritto di difesa possa essere esercitato anche in epoca anteriore alla fase processuale come, ad esempio, si evince già dalla disciplina delle indagini investigative, altresì in sede di avviso *ex art. 415-bis c.p.p.*

Intesa così la finalità, è chiaro come devono essere poste delle garanzie affinché l'indagato (e il difensore) riceva tale atto.

La norma è ben chiara nella formulazione, affermando che il presente atto deve essere notificato sia all'indagato che al difensore. Ciò ai fini di una piena contezza del primo contenuto relativo all'accusa. Inoltre, per evitare eventuali ritardi, il pubblico ministero, prima della scadenza del termine di conclusione delle indagini deve far notificare il presente atto.

Ciò vuol dire che la notifica deve avvenire non già quando i termini di cui al secondo comma dell'art. 405 c.p.p. sono già decorsi, ma entro tali termini ovvero, al massimo entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla

² Sul punto, si veda G. Conso, V. Grevi, *Compendio di Procedura penale*, Milano, CEDAM, 2023, Undicesima edizione, pp. 564 ss.

³ Ibidem.

quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato⁴.

Ovviamente, per il decorso del *dies a quo*, si tiene conto del momento in cui è intervenuta l'ultima notifica. Ciò nel senso che se questa perviene prima all'indagato e poi al difensore, i termini iniziano a decorrere dalla ricezione di quest'ultimo e, viceversa, se l'ultima notifica perviene all'indagato.

Infine, l'inciso per cui non si tiene conto di un'eventuale proroga delle indagini, conferma come si tende ad evitare un pregiudizio all'attività difensiva. Il decorso del tempo, come risaputo dai professionisti di settore, rischia di affievolire l'incisività delle indagini difensive. Se queste vengono espletate entro un termine ragionevole, tale da permettere di individuare e raccogliere il materiale favorevole al proprio assistito, allora il pericolo di inefficienza delle fonti di prova si attenua: si pensi solo, ad esempio, del ricordo che ha una persona, testimone oculare, in ordine all'accadimento fattuale.

Per quanto concerne i vizi che possono inficiare la notifica dell'avviso *ex art.* 415-bis, è da evidenziare come il successivo *art.* 416 c.p.p. dispone la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, quando: questa non è preceduta dall'avviso *ex art.* 415-bis, nonché dall'invito, rivolto all'indagato, a presentarsi per rendere l'interrogatorio, qualora la persona lo abbia richiesto.

In ossequio al principio di tassatività delle nullità, solo queste due determinano la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio (così dicasi anche per i casi di citazione diretta a giudizio).

Si è discusso in ordine al regime da applicarsi in caso di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell'avviso di cui all'*art.* 415-bis.

Gli orientamenti giurisprudenziali tendono al riconoscimento di una nullità di ordine relativo o intermedio, escludendo quella a regime assoluto⁵.

E' tale ultimo aspetto che la sentenza oggetto del presente contributo tenta di risolvere,

proponendosi la soluzione a favore della nullità a regime intermedio.

Prima di procedere alle motivazioni della decisione, si espone di seguito, seppur brevemente, i fatti posti alla base della decisione.

3. I FATTI IN CAUSA

Il caso di specie trae origine dalla consumazione di diversi reati di resistenza a pubblico ufficiale, per il quale l'imputato è stato riconosciuto colpevole di tre episodi e, quindi, condannato dal Tribunale di Varese.

A seguito di proposizione dell'atto di appello, la Corte di Appello di Milano, sostanzialmente, conferma la sentenza di primo grado.

L'imputato proponeva così ricorso in Cassazione, dolendosi, quale unico motivo, di un vizio *in procedendo*, determinato dall'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso *ex art.* 415-bis c.p.p.

Come si evince nel *Ritenuto in fatto* della sentenza in commento, la notifica è intervenuta a favore dell'imputato e del solo difensore d'ufficio, quando in epoca antecedente era già intervenuta la nomina fiduciaria a favore di altro difensore, in relazione a due dei tre episodi contestati dalla Procura.

Sostanzialmente, la Procura aveva notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari al solo difensore d'ufficio e non già al difensore di fiducia nominato prima di tale momento.

L'imputato si duole, così, della circostanza per cui la mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ha compromesso la possibilità di preparare una pronta difesa, ammesso che la nomina fiduciaria pone il difensore e l'assistito in una posizione di stretta collaborazione.

A tacer, inoltre, della circostanza per cui la nomina successiva, ove espressamente indicato nell'atto, comporta la rinuncia alle precedenti nomine ovvero, ai sensi dell'*art.* 97 del codice di

⁴ Tali termini sono diversi per le contravvenzioni, per le quali si prevede un termine di sei mesi e, per i delitti di cui all'*art.* 407, comma 2, per cui il termine è di un anno e sei mesi.

⁵ Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. VI, n. 21436/2003 e Cass. V, n. 21875/2014), non è possibile

ritenere che l'eventuale nullità relativa all'avviso *ex art.* 415-bis, determini un vizio relativo all'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'*art.* 179 c.p.p.

rito, comporta la cessazione dell'incarico del difensore d'ufficio, come avvenuto nel caso di specie.

Avendo costui cessato dalle sue funzioni e, non essendo l'indagato privo di difensore, perché intanto nominato il legale di fiducia, secondo la difesa sarebbe nullo il successivo decreto che dispone il giudizio.

Il difensore di fiducia rappresenta di aver dedotto la nullità del decreto che dispone il giudizio per l'omessa notifica dell'avviso *ex art. 415-bis* nel corso del giudizio di primo grado e, successivamente, a seguito di diniego da parte del giudicante, di aver riproposto la nullità nei motivi di appello.

Di contro, la Corte di Appello di Milano, respingendo l'impugnazione, deduce l'erronea applicazione della legge processuale, ritenendo che la nullità dell'avviso *ex art. 415-bis*, vada proposta entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, del codice di rito⁶. Secondo tale disposizione, il vizio andava dedotto "*subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti*", relegando così il presente vizio, nelle nullità c.d. relative.

4. LE MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

In ordine a tali fatti i giudici di legittimità si pronunciano per l'infondatezza del ricorso, anche se per ragioni diverse da quelle presentate nella sentenza impugnata. Seppur il tenore delle motivazioni lascia intendere un risvolto favorevole, in luce anche alla disciplina sopra richiamata, i giudici hanno evidenziato come, nel caso di specie, vi sia stata sanatoria del vizio che avrebbe comportato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini.

Ciò evidenzia come la pronuncia in questione sia connaturata da una motivazione lineare e convincente, oltreché conforme a quei principi che regolano il procedimento penale.

In primo luogo, la Cassazione conferma come la Procura della Repubblica non abbia provveduto alla notifica, in favore del difensore di fiducia,

dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. In effetti, intervenuta la nomina fiduciaria del difensore, il difensore designato d'ufficio ha cessato il proprio incarico.

E' sintomatico, inoltre, che la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini sia intervenuta in epoca antecedente alla nomina del nuovo difensore. Ciò lascia intendere che la Procura avrebbe dovuto notificare l'avviso non già al difensore che figura come tale perché nominato d'ufficio ma, eventualmente, a quello nominato di fiducia.

Infatti, si presume una prevalenza posta in favore del difensore di fiducia, ove nominato, rispetto a quello designato d'ufficio, in virtù anche del rapporto fiduciario che viene a instaurarsi.

A tutto concedere rileva la mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini perché risultava cessato, a seguito di nomina fiduciaria ad altro difensore, il mandato del difensore designato d'ufficio.

Nulla quaestio se il difensore di fiducia fosse stato lo stesso difensore, in precedenza, designato d'ufficio. Se la persona del difensore muta, perché l'indagato procede a nuova nomina, è necessario che l'avviso *ex art. 415-bis* vada notificato, oltre che all'indagato stesso, anche al difensore di fiducia.

In secondo luogo, il Supremo consesso conferma che il contrasto relativo al termine entro cui deve eccepirsi il vizio di mancata notifica dell'avviso *ex art. 415-bis* del codice di rito risulta allo stato superato⁷.

Infatti, i giudici di legittimità escludono che tale eccezione vada proposta entro il termine previsto dall'art. 181, comma 3, c.p.p., che richiama il termine di cui all'art. 491, comma 1, del codice di rito.

All'uopo, la Cassazione richiama diversi precedenti affermando come un contrasto sul punto si fosse effettivamente verificato. Determinati precedenti hanno confermato come il vizio di notifica *ex art. 415-bis*, doveva essere proposto entro il termine di cui all'art. 419 c.p.p. (Cass. pen.,

⁶ Termine indicato dalla disposizione per le nullità di regime relativo ovvero, quelle che vanno richieste immediatamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti.

⁷ I termini del contrasto sono stati delineati altresì da G. Santalucia, *Questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità, Cassazione penale*; n. 09, 01/09/2015, pp. 2976-2979.

sez. V, n. 34515 del 04/07/2014; in senso conforme, Cass. pen., sez. V, n. 44825 del 14/05/2014; Cass. pen., sez. II, n. 35420 del 11/06/2010; Cass. pen., sez. III, n. 25223 del 17/04/2008; Cass. pen., sez. VI, n. 23246 del 06/02/2003).

Se solo si considera la sentenza n. 34515 del 2014 dei giudici di legittimità, si evince come la giurisprudenza fosse ferma sul punto. In tal senso era pacifico ritenere che la nullità del decreto di citazione a giudizio (dicasi anche per il decreto che dispone il giudizio), avesse natura relativa.

Pertanto, nella sentenza sopra richiamata, i giudici di legittimità concludono che il vizio doveva essere fatto valere subito dopo aver compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti, così come dispone l'art. 491 c.p.p.⁸

Invero, la più recente giurisprudenza sul punto esclude l'applicazione del relativo termine, in caso di mancata notifica del medesimo avviso. Infatti, viene affermato in epoca più recente che, «*la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, determinando una lesione del diritto di difesa, ha natura di nullità generale a regime intermedio e, pertanto, può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado*» (Cass. pen., sez. IV, n. 42481 del 03/10/2024; in senso conforme, tra le altre, Cass. pen., sez. II, n. 46763 del 27/09/2018; Cass. pen., sez. VI, n. 2382 del 28/12/2017; Cass. pen., sez. V, n. 21875 del 20/03/2014).

Trova così conferma l'assunto per cui l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari determina un vizio che incide sulla stessa assistenza dell'imputato nel procedimento penale in corso. Tale vizio attiene alla possibilità per il difensore di fiducia di ricevere l'avviso di conclusione delle indagini, relative al proprio assistito, così da essere messo nelle condizioni di espletare il proprio mandato ed esercitare quelle facoltà *ivi* sancite.

Ciò è di rilevante importanza se si considera che il presente atto può determinare, per la prima

volta, la cognizione dell'indagato che un procedimento penale è pendente a suo carico. Infatti, se non sono già stati espletati gli atti che richiedono la presenza dell'indagato (*ex* art. 161 del codice di rito), allora egli avrà cognizione dell'addebito proprio con l'avviso *ex* art. 415-bis c.p.p.

Così, se il vizio è relativo alla mancata notifica dell'avviso *ex* art. 415-bis allora ciò determina la nullità della richiesta di rinvio a giudizio che, se non sanata, si riverbera in una nullità derivata del decreto che dispone il giudizio ovvero, del decreto di citazione diretta se del caso.

Secondo quanto stabilito dalla più recente giurisprudenza di legittimità il regime della nullità dell'atto deve ricercarsi nella disposizione di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. Tale disposizione, in combinato disposto con l'art. 180 c.p.p., prevede una nullità generale a regime intermedio.

Ciò vuol dire che la nullità di tale specie è rilevata anche d'ufficio non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si è determinata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

Per quanto attiene alla sentenza di cui in epigrafe, la Cassazione conferma che l'omissione della notifica dell'avviso *ex* art. 415-bis in favore del difensore di fiducia ha natura di nullità generale a regime intermedio.

Nel caso in cui si produca un tale vizio, è possibile: eccepirlo su istanza di parte ovvero, rilevato d'ufficio dal giudicante, non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado.

Il termine ultimo per far valere tale vizio non è quello stabilito dall'art. 491, comma 1, c.p.p., bensì quello indicato dall'art. 180 del codice di rito. Ciò, in quanto, la mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, nei termini specificati, determina un vizio dell'assistenza dell'imputato nel procedimento penale. Ciò nel caso in cui essendo intervenuta la nomina di fiducia

⁸ Cassazione penale sez. V, 04/07/2014, (ud. 04/07/2014 - dep. 05/08/2014) - n. 34515, secondo cui «*occorre ribadire che la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è di natura relativa e,*

pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p., subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti ».

del difensore lo stesso non riceve l'avviso *ex art.* 415-bis.

Quid pluris indicato dai giudici di legittimità.

Vero è che i giudici di legittimità hanno inquadrato la presente nullità in quelle di ordine generale a regime intermedio. Nondimeno, il vizio non può essere, solo per questo, deducibile sino alla deliberazione della sentenza in primo grado. Infatti, il mancato rilievo d'ufficio del vizio da parte del giudicante, congiunto all'acquiescenza della parte interessata a far valere la nullità, può determinare la sanatoria del vizio, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), c.p.p. È, infatti, da evidenziare come tale ultima disposizione ammette la sanatoria delle nullità⁹.

Queste, salvo diversamente stabilito, sono sanate in due casi: per il primo, la parte rinuncia espressamente ad eccepirla ovvero, ha accettato gli effetti dell'atto; per il secondo caso, la parte si avvale della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato.

Sostanzialmente, la disposizione in esame prevede la sanatoria delle nullità generali, compresa quella in esame, in caso di comportamenti espressi o, anche taciti della parte, che lasciano intendere una rinuncia a far valere la nullità. Infatti, essendo il procedimento una sequenza ordinata di atti, la parte non può contraddire, in atti successivi, un comportamento tenuto in momenti antecedenti del procedimento penale.

Quindi, se l'imputato affronta l'ipotesi accusatoria così come formulata dalla pubblica accusa, non può contestare successivamente a tale comportamento un vizio dell'avviso *ex art.* 415-bis. Se si tiene conto della *ratio* di tale norma, ovvero quella di offrire all'indagato la possibilità di contraddire con l'ipotesi accusatoria, è chiaro che la presentazione di elementi difensivi è conforme alla volontà dell'indagato di difendersi rispetto a quanto asserito dalla Procura.

Se ciò non viene effettuato e il comportamento successivo implica l'acquiescenza o una rinuncia a far valere il vizio, lo stesso si sana. Non è possibile

così far valere il vizio, perché opera la sanatoria fissata dall'art. 183 c.p.p.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno rilevato che la difesa non ha eccepito la mancata notifica dell'avviso *ex art.* 415-bis c.p.p. bensì, il difensore ha formulato richieste istruttorie, esercitando così pienamente il diritto di difesa dell'imputato.

In tali casi non sarebbe possibile dolersi del vizio di assistenza dell'imputato, nella misura in cui la difesa instaura il contraddittorio per confutare la prospettazione dell'ipotesi accusatoria.

Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso per infondatezza dei motivi.

5. CONCLUSIONI

La lettura sistematica della normativa in ispecie, così come valorizzata dal giudice della nomofilachia, può essere vista con favore, in quanto rispettosa della disciplina delineata dal codice di rito. La natura processuale delle norme in riferimento viene collegata dal giudice al supremo diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.

Una norma, neppure processuale, giammai può ledere i dettami previsti dalla Carta costituzionale ma che, al tempo stesso, deve ritenersi coerente con la disciplina medesima delineata dal codice di rito. La riconduzione della nullità di cui si è discusso al regime intermedio impone di concludere nei presenti termini: la difesa può far valere la presente nullità, in tutta la durata del processo di primo grado, sino alla deliberazione della sentenza di assoluzione o di condanna sempreché, non vi sia stata acquiescenza della parte che può farla valere.

Ciò significa che tutte le volte in cui la mancata notifica dell'avviso *ex art.* 415-bis determina una lesione dell'assistenza dell'imputato nel procedimento, allora il termine ultimo per farla valere è la deliberazione della sentenza di primo grado. Di contro, l'imputato se affronta la prospettazione dell'ipotesi accusatoria, ciò vuol dire che l'assistenza deve intendersi reintegrata, potendo questo implicare una valutazione della

⁹ C. Iasevoli, *La nullità nel sistema processuale penale*, Padova, CEDAM, 2008, pp. 256 ss.

difesa di affrontare l'accusa, nonostante la mancata notifica del 415-bis.

Gli atti che quindi implicano sanatoria del vizio di cui si è discusso, sono relativi alle richieste istruttorie, e tutti quegli atti in ordine ai quali l'imputato affronta l'accusa nell'istruttoria dibattimentale. Nonché, la richiesta del rito abbreviato nonostante l'omesso avviso di conclusione delle indagini.

Tali atti di attiva partecipazione del momento dibattimentale del processo, determinano una rinunzia, per *facta concludentia*, a far valere la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (che si riverbera nel decreto che dispone il giudizio da parte del G.U.P.), in caso di omessa notifica dell'avviso *ex art.* 415-bis.